



Ordinanza n. 56 del 04.12.2010

Oggetto: disposizione in ordine alla circolazione veicolare sulle strade di competenza del Comune di Fornovo di Taro (Pr) nel periodo compreso tra il 15 novembre ed il 15 marzo di ogni anno solare.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SICUREZZA, POLIZIA AMM.VA E MUNICIPALE

PREMESSO che, durante i periodi di possibile formazione di ghiaccio sul piano viabile e di precipitazioni aventi carattere nevoso, si sono riscontrati disagi per la circolazione stradale che condizionano pesantemente il regolare deflusso del traffico lungo le strade comunali;

CONSIDERATO che in tali evenienze occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione rendendo peraltro difficoltoso, se non impossibile, l'espletamento dei servizi di emergenza, di pubblica utilità, antighiaccio e sgombero della neve;

RITENUTO che, per tutelare prioritariamente la pubblica incolumità, si ritiene di dover prescrivere per tutti i veicoli transitanti lungo le strade comunali, definiti dall'art. 54 del vigente Codice della Strada, l'obbligo di circolare con speciali pneumatici idonei alla marcia su neve o ghiaccio o, in alternativa, di circolare disponendo a bordo del veicolo di idonei mezzi antisdrucchiolevoli (adeguati per il tipo di veicolo in uso);

VISTI gli artt. 5, comma 3°, 6° e 7° del D.L.vo 30.04.1992 n.285 ed il D.P.R. 16.12.1992 n.495 e successive modificazioni ed integrazioni;

per propria competenza, ai sensi dell'art.107 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni

ORDINA

- per il periodo compreso tra il 15 NOVEMBRE ed il 15 MARZO di ogni solare, dalle ore 00,00 alle ore 24,00, l'istituzione dell'obbligo di circolare su tutte le strade di competenza del Comune di Fornovo di Taro (Pr), per tutti i veicoli definiti dall'art. 54 del D.L.vo 30/04/1992 n.285 " Nuovo codice della strada" e s.m.i., con speciali pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o ghiaccio o, in alternativa, di circolare disponendo a bordo del veicolo di idonei mezzi antisdrucchiolevoli (adeguati per il tipo di veicoli in uso);
- in caso di qualsiasi precipitazione nevosa l'obbligo di installazione degli idonei mezzi antisdrucchiolevoli di cui al precedente capoverso;
- il divieto di circolazione, nel caso di precipitazioni nevose, di motocicli, ciclomotori e velocipedi;
- tale obbligo assume validità anche al di fuori del periodo indicato al verificarsi di precipitazioni nevose o formazioni di ghiaccio.

Detto provvedimento entrerà in vigore con l'installazione della relativa segnaletica verticale (Fig. II 87 art. 122 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada – D.P.R.16.12.1992 n.495) alla cui messa in opera provvederà l'Ufficio Tecnico comunale, nonché resa nota all'utenza con idonea pubblicità mediante organi di informazione.

OGNI ALTRO PROVVEDIMENTO IN CONTRASTO CON IL PRESENTE E' DA RITENERSI ANNULLATO.

L'inosservanza della presente ordinanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo codice della strada".



Comune Fornovo di Taro

PROVINCIA DI PARMA
Piazza Libertà, 11
Tel. 0525/400631 – Fax 0525/30310
e-mail: g.albertini@comune.fornovo-di-taro.pr.it
Codice Fiscale 00322400342

I Funzionari, gli Ufficiali e gli Agenti addetti al Servizio di Polizia stradale, ai sensi dell'art. 12 del precitato Decreto legislativo, sono incaricati dell'esecuzione ed osservanza della presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni, secondo le modalità stabilite nel Regolamento di esecuzione ed attuazione del "Nuovo Codice della Strada" art.74 D.P.R. 495/1992) al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (art. 37 D.Lgs 285/1992).



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Pier Giovanni Albertini